

Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 12-4553

Approvazione dell'Atto d'indirizzo recante l'elenco di casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" (art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308;
- la relativa Parte Quinta del citato decreto legislativo detta le disposizioni per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e disciplina in particolare i regimi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- nel caso debbano essere apportate modifiche ad uno stabilimento già autorizzato il gestore, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, del d.lgs. 152/2006 deve darne comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di autorizzazione;
- qualora l'autorità competente ritenga che la modifica di cui è stata data la comunicazione sia sostanziale ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione; altrimenti, se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- ai sensi dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, poiché ritenute dal medesimo legislatore scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; sono inoltre escluse le emissioni provenienti da stabilimenti destinati alla difesa nazionale e le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- la Regione Piemonte per specifiche categorie di stabilimenti ha adottato apposite autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- in particolare, il legislatore regionale con la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali), affida alla Regione i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, compresa l'emanazione di direttive, criteri, modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, alle Province le funzioni di Autorità competente al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni; con riferimento alla Provincia di Torino le relative funzioni sono mantenute in capo alla Città metropolitana di Torino, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Rilevato che:

- sulla base della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte "ARPA"), in linea con quanto già stabilito dalla previgente legge regionale 13 aprile 1995, n. 60:
- la Regione, la Città metropolitana di Torino e le Province, nel quadro di una politica di tutela ambientale coordinata, intendono delineare una linea comune per orientare la programmazione delle attività da far svolgere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che tenga peraltro conto

anche delle esigenze degli altri Enti interessati dall'attività medesima (in particolare i Comuni) e del Sistema sanitario regionale per quanto riguarda le attività di prevenzione primaria;

- l'attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale implica la determinazione degli obiettivi istituzionali e la verifica dei risultati delle funzioni svolte dall'Agenzia, nonché il loro coordinamento con le attività di matrice ambientale e sanitaria svolte dalla Regione e dagli Enti locali al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione;

- tale attività di indirizzo e coordinamento è attuata mediante:

a. il Comitato regionale di indirizzo, organo di natura politica presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dagli Assessori regionali all'Ambiente e alla Sanità nonché dagli altri Assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato, dal Sindaco della Città metropolitana e dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei Comuni montani;

b. il relativo Comitato tecnico, organismo di natura tecnica, al quale sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo; in particolare competono a questo organismo gli approfondimenti di natura tecnica necessari alla definizione unitaria degli obiettivi istituzionali prioritari da attribuire all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

- nell'ambito delle azioni e attività prioritarie fatte proprie dal Comitato regionale di indirizzo in occasione della seduta del 30 maggio 2013 rilevano in particolare le seguenti:

- omogeneizzare ed uniformare le attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sul territorio regionale;
- privilegiare il ruolo del controllo, ivi compreso il monitoraggio e l'attività di laboratorio, quali elementi caratterizzanti della specificità dell'Agenzia suddetta rispetto agli altri Enti regionali, nazionali e provinciali;
- ampliare, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della l.r. 18/2016, il concetto del controllo superandone i meri aspetti sanzionatori e l'attribuzione riduttiva dell'esercizio delle funzioni di controllo al solo Servizio territoriale;
- promuovere iniziative volte a configurare, chiarire e caratterizzare il contributo degli Enti su temi di competenza anche dell'Agenzia al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni;

- ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 18/2016, il Comitato regionale di indirizzo definisce le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Considerato che:

- nel corso della seduta del 13 maggio 2015 del Comitato regionale di indirizzo, nell'ambito degli indirizzi istituzionali 2015-2017 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - Asse organizzazione - è stato approvato il risultato strategico "Omogeneizzare ed uniformare le attività dell'Agenzia sul territorio regionale", che per l'anno 2015 è stato così declinato: "Sviluppare le funzioni di coordinamento interno dell'Agenzia operando in stretta collaborazione con il Gruppo tecnico del Comitato regionale di indirizzo, coinvolgendo in tale ambito le amministrazioni provinciali e comunali attraverso momenti operativi e di confronto in affiancamento ai Comitati provinciali di coordinamento";

- nella suddetta seduta è stato evidenziato che nel corso dell'attività ispettiva svolta dai Servizi territoriali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sono emerse alcune incertezze in merito alla nozione di "modifica non sostanziale"; nozione desumibile dalle definizioni di "modifica dello stabilimento" e di "modifica sostanziale" (ai sensi dall'articolo 268, comma 1, lettere m) e m bis) del d.lgs. 152/2006 ed il cui corretto inquadramento consente da un lato di

distinguere i casi di modifica dello stabilimento soggetti all'obbligo di mera comunicazione rispetto ai casi di "modifica sostanziale" che necessitano del previo provvedimento autorizzativo e dall'altro di applicare il correlato regime sanzionatorio;

- pertanto la problematica evidenziata ha rilevanza non solo per le attività ispettive dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale ma anche per le attività autorizzative delle Amministrazioni provinciali, le quali ricevuta dal gestore la semplice comunicazione di una "modifica non sostanziale" qualora ritengano che la stessa integri gli estremi di una "modifica sostanziale" ordinano la presentazione dell'apposita istanza di autorizzazione;

- il corretto e uniforme inquadramento delle casistiche riconducibili alle "modifiche non sostanziali", per quanto non esaustive, consente di applicare il congruo regime sanzionatorio posto che in caso di omessa comunicazione di una "modifica non sostanziale" si applica una sanzione pecuniaria amministrativa mentre i casi di "modifica sostanziale" non autorizzati costituiscono illeciti penali, sanzionati con l'arresto o l'ammenda (v. art. 279, co. 1 del d.lgs. 152/2006);

- ai sensi dell'articolo 269, comma 8 del d.lgs. 152/2006 con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, non ancora adottato, sono indicati "gli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis)" e le "modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione";

- in considerazione delle criticità rappresentate il Comitato regionale di indirizzo ha ritenuto opportuno avviare un percorso di confronto all'interno del relativo Gruppo tecnico avente la finalità di fornire utili indicazioni chiarificatrici a tutti i soggetti coinvolti in merito alla definizione di "modifica non sostanziale" di stabilimenti autorizzati, assicurando così l'uniforme interpretazione sia in fase di autorizzazione o comunicazione sia in fase di successiva attività ispettiva da parte delle autorità competenti;

- nel corso di vari incontri tecnici a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana di Torino e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, oltre che della Direzione regionale "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio", sono state formulate e condivise le casistiche più significative da ricondurre alla nozione di "modifica non sostanziale" anche sulla base delle osservazioni trasmesse dalle associazioni di categoria, stante l'interesse degli stessi esercenti degli stabilimenti.

Considerato altresì che:

- le casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" indicate nell'Allegato A si riferiscono unicamente agli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

- l'introduzione in stabilimenti già autorizzati in via ordinaria o generale, di sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, a condizione che non si tratti di emissioni diffuse, non richiede comunicazione, in quanto tale fattispecie è esclusa dal campo di applicazione del d.lgs. 152/2006.

Dato atto che il predetto elenco di cui all'Allegato A è stato sottoposto, a cura del Coordinatore del Gruppo tecnico, all'attenzione del Comitato regionale di indirizzo, il quale nella seduta del 21 dicembre 2016 ha assunto una specifica determinazione con la quale ha preso atto dell'elenco delle casistiche di "modifiche non sostanziali" messe a punto all'interno del Gruppo tecnico e ha demandato alla Giunta regionale l'adozione di uno specifico atto di indirizzo sull'argomento.

Acquisito in data 21 dicembre 2016 il parere della Conferenza regionale dell'Ambiente di cui alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti).

Visto il d.lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale).

Vista la l.r. 43/2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).

Vista la l.r. 44/2000 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali).

Vista la l.r. 18/2016 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte).

Visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1. di approvare il documento recante l'elenco di casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" ai sensi dell'articolo 268, comma 1 lettere m) e m bis) del d.lgs. 152/2006, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il predetto documento - nell'individuare le casistiche esemplificative riconducibili alla nozione di "modifica non sostanziale", rappresenta un utile indirizzo al fine di assicurare l'uniforme individuazione delle casistiche suddette, per la Città metropolitana di Torino e le Province in sede di procedimenti autorizzativi, nonchè per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in occasione delle verifiche successive;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ELENCO DI CASISTICHE RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE DELLA “MODIFICA NON SOSTANZIALE” (art. 268, co. 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006).

- a) Introduzione, in stabilimenti già autorizzati in via ordinaria o generale, di attività che non richiedono autorizzazione (ai sensi dell'art. 272, comma 1) poiché, pur costituendo una modifica dello stabilimento (ai sensi dell'articolo. 268, comma 1, lettera m), le emissioni provenienti da tali attività sono definite dal legislatore “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”;
- b) introduzione, in stabilimenti già autorizzati in via ordinaria o generale, di lavorazioni /fasi che nei provvedimenti regionali vengono definite aventi “emissioni trascurabili”;
- c) introduzione, in stabilimenti già autorizzati in via ordinaria o generale, di impianti “sostitutivi” (ad es. macchinari che intervengono in caso di fermo dell'unità principale, quali gruppi elettrogeni) a condizione che tali impianti sostitutivi rientrino nell'elenco di cui all'art. 272 comma 1;
- d) modifiche nella convogliabilità delle emissioni (unione di due camini, separazione in più camini, variazione in altezza o diametro del camino) esclusi i casi in cui la variazione di convogliamento possa incidere negativamente sulla dispersione dei fumi o sulla fruizione di determinate aree o i flussi di inquinante aumentino o si modifichino qualitativamente rispetto all'assetto emissivo già autorizzato per i punti di emissione oggetto di modifica;
- e) collegamento ad un punto di emissione esistente e già autorizzato di uno o più nuovi macchinari, aventi medesimi materiali in ingresso e in uscita, potenzialità, caratteristiche operative di altri macchinari già collegati a quel punto di emissione, ed operanti con tempistiche alternative agli stessi in modo tale da mantenere inalterate la portata, la concentrazione e il flusso di massa per tutti gli inquinanti autorizzati;
- f) collegamento ad un punto di emissione esistente e già autorizzato di uno più nuovi macchinari aventi medesimi materiali in ingresso ed in uscita, potenzialità e caratteristiche operative di altri macchinari già collegati a quel punto di emissione senza che ciò comporti un aumento della portata e del flusso di massa per ciascuno degli inquinanti autorizzati;
- g) traslazione di macchinari, lavorazioni e punti di emissioni, nell'ambito dello stesso stabilimento, purché l'insieme dei macchinari, lavorazioni e punti di emissione nella nuova ubicazione continui a rispettare i limiti di emissioni espressi in concentrazione e/o flusso di massa, per ciascun inquinante, e le nuove ubicazioni dei punti di emissione siano conformi ai disposti autorizzativi in essere in termini di altezza e direzione allo sbocco;
- h) miglioramenti dei sistemi di abbattimento o delle prestazioni emissive che non diano origine a inquinanti non presenti nella configurazione emissiva autorizzata.